

F.I.R.S.T.

Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela
diritti delle persone con disabilità
già Rete dei 65 movimenti



Gentile Presidente della XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato - Previdenza Sociale
Senatrice Maria Assunta Matrisciano

Gentile Segretario della XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato - Previdenza Sociale
Senatrice Anna Maria Parente

Gentile Segretario della XI Commissione Lavoro Pubblico e Privato - Previdenza Sociale
Senatrice Roberta Toffanin

Oggetto: **Invio proposte emendative della FIRST al Disegno di legge n. 1461 -
relativo ai Caregiver**

Gentile Presidente, Gentili Segretari,
Il sottoscritto Maurizio Benincasa, nella qualità di Presidente della FIRST, con la presente,
invia a codesta Commissione gli emendamenti che propone la FIRST, che sono evidenziati a
margine del testo con il colore verde, unitamente ad una relazione di accompagnamento
finalizzata a motivare le ragioni delle modifiche introdotte.

FIRST

Federazione Italiana Rete Sostegno
e Tutela Diritti delle Persone con
Disabilità, già rete dei 65 movimenti

Il Presidente

DECRETO 686 DEL 21/09/2017 ACCREDITAMENTO ALL'OSSERVATORIO PERMANENTE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEL MIUR

Sede Legale: via Tommaso Inghirami 52, 00179 Roma

C.F. 97939070583

www.firstfederazione65.it

firstfederazione65@gmail.com - first65@pec.it

<p>NOTE FIRST</p>	<p>DISEGNO DI LEGGE 1461 d'iniziativa dei Senatori NOCERINO, PIZZOL, PARENTE, TOFFANIN, BERTACCO, UNTERBERGER, LAFORGIA e GUIDOLIN</p> <p>COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2019</p>
	<p>Art. 1. (Oggetto e finalità)</p> <p>1. Lo Stato riconosce e tutela la figura del <i>caregiver</i> familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, e riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua opera trae l'intera collettività.</p> <p>2. L'attività di cura del <i>caregiver</i> familiare si svolge con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il <i>caregiver</i> familiare assiste e si prende cura della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.</p> <p>3. Nell'ambito del sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari-professionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, il <i>caregiver</i> familiare è coinvolto nelle attività dei servizi competenti per la valutazione multidimensionale delle persone in situazione di non autosufficienza o di disabilità, con particolare riferimento alla definizione del piano assistenziale individuale.</p>
<p>All'art. 2, comma 1 apportare le seguenti modifiche.</p> <p>Sopprimere il termine (gratuitamente).</p> <p>Dopo il termine non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé..... sostituire le parole da “sia..... fino a legge 11 febbraio 1980, n. 18,” con le parole:</p> <p>“sia riconosciuto persona con disabilità grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992”</p>	<p>Art. 2. (Definizione)</p> <p>1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dal seguente:</p> <p>« 255. Si definisce <i>caregiver</i> familiare la persona che gratuitamente assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in</p>

	<p>quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18 ».</p>
	<p>Art. 3. <i>(Riconoscimento della qualifica di caregiver familiare)</i></p> <p>1. La qualifica di <i>caregiver</i> familiare di cui all'articolo 2 non può essere riconosciuta a più di una persona per lo stesso assistito.</p> <p>2. I benefici di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 si applicano al <i>caregiver</i> familiare nonché, limitatamente a quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo 33, ad un ulteriore familiare dell'assistito nella sola ipotesi in cui il <i>caregiver</i> familiare non sia un lavoratore dipendente e solo ove ricorrano le necessità e in presenza dei requisiti di cui al medesimo articolo 33, comma 3.</p>
<p>All'art. 4, comma 1, lett. A) apportare la modifica:</p> <p>a) Dopo il termine la propria manifestazione di volontà, aggiungere: “ direttamente o indirettamente avvalendosi anche del supporto dell'amministratore di sostegno e/o del tutore se nominati, fermo restando il rispetto e la prevalenza del principio di autodeterminazione della persona con disabilità”</p>	<p>Art. 4. <i>(Modalità di accesso)</i></p> <p>1. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il <i>caregiver</i> familiare è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i seguenti documenti:</p> <p>a) atto di nomina del <i>caregiver</i> familiare, sottoscritto dall'assistito. Se l'assistito non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto di nomina, quest'ultima può essere espressa attraverso videoregistrazione o altro dispositivo che consenta all'assistito la propria manifestazione di volontà;</p> <p>b) estremi del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ovvero del verbale di riconoscimento dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge n. 18 del 1980;</p> <p>c) autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; per i cittadini extracomunitari, autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano, ai sensi del medesimo articolo 46, per almeno dieci anni, gli ultimi due dei quali in modo continuativo;</p> <p>d) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.</p> <p>2. L'assistito, personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno, ovvero, nei casi di interdizione o di</p>

	<p>inabilitazione, attraverso il tutore o il curatore, nomina il <i>caregiver</i>, il quale manifesta il proprio consenso attraverso la sottoscrizione dell'atto di nomina ovvero una dichiarazione contenuta nella videoregistrazione o in altro dispositivo ai sensi del comma 1, lettera <i>a</i>).</p> <p>3. In qualsiasi momento l'assistito, con le medesime modalità di cui al comma 1, lettera <i>a</i>), può revocare il <i>caregiver</i> familiare.</p> <p>4. Il <i>caregiver</i> familiare cessa dallo stato giuridico e dalla funzione:</p> <p><i>a</i>) nel caso di revoca di cui al comma 3;</p> <p><i>b</i>) in caso di decesso dell'assistito;</p> <p><i>c</i>) nel caso di cessazione degli effetti del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito, di cui al comma 1, lettera <i>b</i>), ovvero, salvi i casi in cui l'assistito sia affetto da patologie oncologiche, del verbale di riconoscimento dell'invalidità, di cui al comma 1, lettera <i>b</i>).</p>
<p>All'art. 5, comma 1, sostituire il termine “da lavoro domestico” con il termine: “da lavoratore socio - assistenziale”</p> <p>Sostituire il periodo “nel limite complessivo di tre anni”, con il periodo: “nel limite complessivo di cinque anni”</p>	<p>Art. 5. <i>(Tutela previdenziale)</i></p> <p>1. Per il periodo di assistenza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, al <i>caregiver</i> familiare non lavoratore è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato, nel limite complessivo di tre anni. Tali contributi si cumulano a quelli eventualmente versati per attività lavorative di qualsiasi natura.</p> <p>2. La copertura dei contributi figurativi di cui al comma 1 è riconosciuta previa dichiarazione delle ore di assistenza rilasciata all'INPS con periodicità trimestrale, secondo modalità definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la famiglia e le disabilità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p>
	<p>Art. 6. <i>(Adeguamento dei LEP e dei LEA in favore dei caregiver familiari)</i></p> <p>1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del</p>

decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai *caregiver* familiari su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite annualmente tra le regioni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, sono comprese nei LEP da garantire al *caregiver* familiare, secondo le graduatorie formate sulla base dei principi di equità e ragionevolezza, tenendo conto della situazione generale socio-economica del nucleo familiare dell'assistito, nonché della certificazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), le misure volte a garantire:

a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del *caregiver* familiare. Gli interventi di cui al precedente periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;

c) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali;

d) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;

e) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

f) sostegno ed incentivazione rivolti ai *caregiver* familiari lavoratori;

- g) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il *caregiver* familiare e per l'assistito;
- h) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come *caregiver* familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del *caregiver* familiare stesso;
- i) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;
- l) opportunità di informazione e di formazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal *caregiver* familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
- m) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da *stress* psico-fisico;
- n) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del *caregiver* familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;
- o) supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.

3. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi dell'articolo 1, comma 557, lettera b), della medesima legge n. 208 del 2015, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni riservati ai *caregiver* familiari. Tra le prestazioni e i servizi di cui al periodo precedente si considerano essenziali quelli relativi alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche cui deve sottoporsi il *caregiver* familiare, la cui erogazione sia disponibile anche in forma domiciliare, presso il domicilio dell'assistito e nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.

4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

<p>Modifiche art. 7, comma 1. Dopo il periodo “ lavoro agile”, inserire il termine “ e/o telelavoro”</p>	<p>Art. 7. <i>(Sostegno alla conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)</i></p> <p>1. Il <i>caregiver</i> familiare lavoratore ha diritto, ove possibile, a una rimodulazione dell'orario di lavoro, compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata, anche mediante modalità di lavoro agile, e/o telelavoro</p>
<p>L'art. 7. Non prevede nessuna forma di aiuto per i <i>caregiver</i> che non hanno mai lavorato, che non riescono a essere collocati nel mercato del lavoro. Per tale persone l'unica forma di tutela dei diritti è quella di riconoscergli “ un contributo monetario adeguato al contributo reso dal caregiver”.</p> <p>La predetta misura è prevista in molti paesi dell'Unione Europea ed è prevista in molte regioni d' Italia.</p> <p>Di conseguenza dopo il terzo comma dell'art. 7, va aggiunto il quarto comma con la seguente dizione: “ Al caregiver ha diritto a ricevere un contributo monetario adeguato e proporzionale al suo lavoro di assistenza e cura del familiare”.</p>	<p>2. Il <i>caregiver</i> familiare lavoratore ha diritto prioritario di scelta della propria sede di lavoro tra le sedi disponibili più vicine alla residenza dell'assistito.</p> <p>3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei <i>caregiver</i> familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.</p> <p>4. Al caregiver, va riconosciuto un contributo monetario adeguato e dignitoso e proporzionale all'intensità temporale del suo lavoro di assistenza e cura del familiare”.</p>
<p>Modifiche all'art. 8, comma 1. Il periodo da: “ ovvero..... fino a dell'area socio – sanitaria “ va interamente sostituito con il periodo: “ tali da fare acquisire al caregiver che abbia svolto una attività di assistenza pari alle ore di un operatore dell'area socio – sanitario o socio – assistenziale, la qualifica diretta di operatore socio – assistenziale, ovvero operatore socio – sanitario”.</p>	<p>Art. 8. <i>(Riconoscimento delle competenze)</i></p> <p>1. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal <i>caregiver</i> familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di <i>caregiver</i> familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria.</p>
<p>Modifiche art. 9, comma 2.</p>	<p>Art. 9. <i>(Detrazioni per carichi di famiglia)</i></p>

<p>Sostituire il periodo “<i>nella misura del 50 per cento</i>”, con il periodo: “<i>nella misura del 100 per cento</i>”</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il limite di età di cui al secondo periodo non si applica per i figli riconosciuti invalidi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ». 2. Le spese sostenute dal <i>caregiver</i> familiare per l'attività di cura e di assistenza svolta sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche <i>nella misura del 50 per cento</i>, fino all'importo massimo di 10.000 euro annui. Le spese detratte ai sensi del primo periodo non sono utilizzabili agli effetti della detrazione prevista dall'articolo 15, commi 1, lettera <i>i-septies</i>), e 2, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 3. La disposizione di cui al comma 1 acquista efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2020.
	<p>Art. 10. <i>(Valutazione di impatto normativo)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge. 2. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, procede con cadenza biennale ad una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni della presente legge.
<p>Le risorse economiche previste sono insufficienti a tutelare nella giusta misura tutti i <i>caregiver</i> italiani.</p>	<p>Art. 11. <i>(Copertura finanziaria)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

DISEGNO DI LEGGE

F.I.R.S.T.

Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela
diritti delle persone con disabilità
già Rete dei 65 movimenti



RELAZIONE ILLUSTRATIVA EMENDANTI FIRST TESTO DISEGNO DI LEGGE N. 1461 - CAREGIVER

La prima modifica relativa all'art.2, la soppressione del termine “*gratuitamente*”.

La motivazione riposa nell' intrinseca contraddittorietà con l'art. 1, che riconosce “*il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che della sua opera trae l'intera collettività*”.

Orbene, a noi pare, che sussista una palese contraddizione tra il giusto e corretto assunto di cui al citato art. 1, è il termine “*gratuitamente*” ivi indicato.

Comprendiamo che l'intenzione è quella verosimilmente di distinguere le figura del Caregiver, da quella delle badanti e/o assistenti familiari, ma riteniamo che nella misura in cui si esplicita che il caregiver “*è il familiare che assiste e si prende cura della persona*”, la distinzione è oggettivamente implicita.

Di conseguenza per la FIRST va soppresso il termine “*gratuitamente*”.

La seconda modifica all'art. 2 concerne la sostituzione del periodo “*sia riconosciuto invalido.....fino a “ legge 11 febbraio 1980, n. 18”*”, con il periodo “*sia riconosciuto persona con disabilità grave ex art. 3, comma 3 legge 104/1992*”.

La motivazione riposa nella circostanza che, a nostro parere, tutte le persone che assistono una persona con disabilità grave, ex art. 3, comma 3 legge 104/1992, sono da considerarsi Caregiver e non vi è bisogno di altre e ulteriori specificazione a richiami normativi diversi.

In sede di definizione dei bisogni assistenziali si potranno ben calibrare i maggiori o minori interventi tenuto conto del livello di intensità assistenziale necessaria, senza che ciò comporti differenziazioni a livello normativo.

Modifica all'art. 4

Alla lettera a) la FIRST suggerisce di aggiungere dopo il periodo “*la propria manifestazione di volontà*”, il periodo : “*direttamente o indirettamente avvalendosi del supporto dell'amministratore di sostegno e/o del tutore se nominati, fermo restando il rispetto e la prevalenza del principio di autodeterminazione della persona con disabilità*”.

DECRETO 686 DEL 21/09/2017 ACCREDITAMENTO ALL'OSSERVATORIO PERMANENTE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEL MIUR

Sede Legale: via Tommaso Inghirami 52, 00179 Roma

C.F.97939070583

www.firstfederazione65.it

firstfederazione65@gmail.com - first65@pec.it

F.I.R.S.T.

Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela
diritti delle persone con disabilità
già Rete dei 65 movimenti



La modifica non necessita di alcuna spiegazione attesa l'evidenza della necessità di supportare la persona con disabilità da parte di soggetti nominati per il suo sostegno e tutela.

Modifiche all'art. 5

Al comma 1, la FIRST propone di sostituire la commisurazione dei contributi figurativi con riferimento non al lavoratore domestico, ma al lavoratore “ socio - assistenziale” e di portare il periodo a 5 anni e non tre.

In ordine alla prima modifica, si osserva che i compiti che il caregiver svolge sono molteplici e sono più assimilabili in linea di massima alle funzioni di un operatore socio – assistenziale che ad una lavoratrice domestica.

La misura dei 3 anni di scivolo contributivo è ritenuta dalla FIRST insufficiente!

Da qui la proposta di portarla minimo 5 anni.

Modifiche all'art. 7

Per la FIRST la modifica più rilevante dell'intero impianto normativo è quella che prevede un aggiunta all'art. 7, inserendo il comma 4 “ **il diritto al riconoscimento di un contributo monetario adeguato, dignitoso e proporzionale all'intensità temporale della sua opera di assistenza e cura**”.

La detta misura, come è noto, è ampiamente prevista in molti Paesi UE ed è prevista, seppure in diverse forme e modalità, anche in diverse Regioni d' Italia (cfr. per tutti Regione Lazio e Regione Sicilia).

Senza il riconoscimento del diritto al contributo monetario l'intero impianto normativo avrebbe pochissimo senso, seppure molte misure sono importanti, ma vi sono molti Caregiver che non lavorano e non avranno alcuna possibilità di lavoro, donde le misure previste per chi lavora scivolo contributo es. a loro non sarebbero applicabili.

Il contributo va riconosciuto tuttavia anche a chi lavora, seppure con forme ed entità diverse, rispetto a chi non lavora, in quanto chi lavora spesso è costretto a ridurre le ore lavorative, a scegliere forme di riduzione dei tempi di lavoro e quindi della retribuzione, al fine di dedicarsi al proprio caro.

Le modalità, i criteri di commisurazione del detto contributo, l'individuazione in concreto della platea dei beneficiari, la strutturazione permanente e costante nel tempo del contributo, una volta riconosciuto per via normativa il diritto al contributo monetario in favore del Caregiver, come

F.I.R.S.T.

Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela
diritti delle persone con disabilità
già Rete dei 65 movimenti



suo esclusivo diritto, dovrà essere demandato ad un successivo decreto Interministeriale, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato - Regioni ed Enti locali.

La motivazione riposa nel fatto che è possibile trovare le risorse per il detto contributo, utilizzando un mix di interventi finanziari costituiti da: 1) aumento considerevole del Fondo Caregiver (allo stato attuale irrisorio); 2) Destinazione in quota parte dei fondi relativi all' FNA (che già prevedono la possibilità per le Regioni di utilizzare parte delle dette risorse da destinare a un contributo monetario in favore del Caregiver); c) Risorse Regionali e locali; 4) Risorse derivanti dai Fondi Europei; 5) Altre risorse Statali.

L'insieme delle dette risorse può ben costituire la base economica per supportare un contributo monetario adeguato, dignitoso, strutturale e duraturo nel tempo quale diritto riconosciuto al Caregiver in quanto tale.

Infatti, nel modo citato dalla FIRST, si può costituire una massa critica finanziaria importante che ben può sostenere una misura economica come quella del contributo monetario.

Ma la condizione imprescindibile è costituita dal fatto che tale diritto va riconosciuto per legge.

Ci sia consentito di affermare che per la FIRST un impianto normativo che non prevedesse una forma di contributo monetario ai Caregiver fallirebbe ogni se pur lodevole e apprezzabile tentativo di sollevare i Caregiver dal compito essenziale e fondamentale che essi svolgono non solo nell'interesse del proprio familiare, ma come giustamente riconosciuto in premessa nei confronti dell'intera collettività.

Infatti, non sarà certo un mero caso se tale misura è prevista in molte Stati della UE.

Qualora non si condividesse tale impianto normativo, la FIRST, non è contraria ad altre forme di sostegno, anche di natura indennitaria, purchè rispondenti ai criteri dell'adeguatezza, dignitosità e stabilità nel tempo, della citata indennità.

Modifiche all'art. 8

Le modifiche all'art. 8 mirano a fare acquisire al Caregiver che abbia svolto continuativamente lo stesso numero di ore in un operatore socio assistenziale o socio sanitario, de plano e ipso iure la qualifica da spendere nel mercato del lavoro.

La FIRST, infatti, ritiene che una persona Caregiver svolge con accuratezza, dedizione e professionalità le dette funzioni ed allora a noi pare un contro senso che lo stesso non debba acquisire di diritto il riconoscimento di tale competenza professionale, con annessi diritti e doveri connessi alla funzione

Riteniamo, pertanto, insufficiente la misura del riconoscimento del credito formativo, finalizzato all'inserimento lavorativo.

DECRETO 686 DEL 21/09/2017 ACCREDITAMENTO ALL'OSSERVATORIO PERMANENTE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEL MIUR

Sede Legale: via Tommaso Inghirami 52, 00179 Roma

C.F. 97939070583

www.firstfederazione65.it

firstfederazione65@gmail.com - first65@pec.it

F.I.R.S.T.

Federazione Italiana Rete Sostegno e Tutela
diritti delle persone con disabilità
già Rete dei 65 movimenti



Anche nel caso sopra citato riteniamo che una volta riconosciuto il diritto, le modalità concrete; le verifiche dei requisiti; i beneficiari concreti vadano demandate ad apposito decreto Interministeriale.

FIRST

Federazione Italiana Rete Sostegno
e Tutela Diritti delle Persone con
Disabilità, già rete dei 65 movimenti

Il Presidente

DECRETO 686 DEL 21/09/2017 ACCREDITAMENTO ALL'OSSERVATORIO PERMANENTE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA DEL MIUR

Sede Legale: via Tommaso Inghirami 52, 00179 Roma

C.F. 97939070583

www.firstfederazione65.it

firstfederazione65@gmail.com - first65@pec.it